

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2018

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONTESTABILE, LA LOGGIA e PREVITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1995

Norme relative alla destituzione e alla sospensione del servizio
dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Alla luce dell'enorme mole di processi penali che interessano gli impiegati della pubblica amministrazione e degli inevitabili ritardi della magistratura penale dovuti all'elevato numero di processi e degli indagati nei singoli procedimenti oltre che alla complessità degli stessi si propone con il presente disegno di legge una modifica dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, «Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione» prevedendo che il procedimento disciplinare all'esito del quale sia inflitta la destituzione del pubblico dipendente debba concludersi entro centottanta giorni anzichè entro i novanta giorni previsti dalla suddetta legge.

Inoltre la presente proposta dispone che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio a causa di procedimento penale, prevista dall'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conservi efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a due anni.

Queste modifiche rispondono al pubblico interesse di garantire da una parte la funzionalità dell'Amministrazione e dall'altra i diritti degli indagati: pertanto si auspica una rapida approvazione delle stesse anche alla luce delle modifiche che attualmente si stanno introducendo all'istituto della custodia cautelare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del provvedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi centottanta giorni. La sospensione cautelare facoltativa dal servizio a causa di procedimento penale, prevista dall'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni due. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto».

